

## PROTOCOLLO DI AZIONE

### VIGILANZA COLLABORATIVA CON IL COMMISSARIO PER IL SISMA E L'EMERGENZA ISCHIA

#### PREMESSO CHE

- L'art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (nel seguito, "Codice") definisce le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- L'art. 213, comma 3, lettera a), del Codice dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice stesso;
- Il richiamato art. 213, comma 3, lettera h), dispone che per affidamenti di particolare interesse l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;
- L'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 213, comma 3, lettera h), è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o, comunque, contrastanti con le disposizioni di settore. Detta attività si svolge in presenza dei presupposti e secondo le modalità procedurali disciplinati dal Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici di cui alla delibera 160 del 30 marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022 (nel seguito, "Regolamento");
- L'art. 3 del Regolamento dispone che le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento dell'intera procedura di gara;
- L'art. 4 del Regolamento individua specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti

indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi ad alto rischio di corruzione. A tal fine, il richiamato art. 4 indica come di particolare interesse gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali e anche al di fuori delle ipotesi elencate al medesimo art. 4, l'Autorità può disporre l'accoglimento di istanze di vigilanza collaborativa, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, ovvero, di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali.

#### CONSIDERATO CHE

- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 14 febbraio 2022, al numero 323, l'On. Avv. Giovanni Legnini è stato nominato Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017;
- Con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 948 del 30 novembre 2022 l'On. Avv. Giovanni Legnini è stato altresì nominato Commissario delegato per l'emergenza, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, verificatasi nel territorio dell'isola di Ischia interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità dalle prime ore del 26 novembre 2022, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando vittime, dispersi, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
- L'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 (*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022*), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, ha stabilito che "*Al fine di garantire, nell'isola di Ischia, il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal presente articolo*";
- Con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (di seguito anche "OCDPC") n. 948 del 30 novembre 2022, recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022*", è stato affidato al Commissario delegato il coordinamento, oltre che degli interventi necessari nella fase di prima emergenza, anche delle attività da porre in essere per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi, nonché degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

- In base alla citata OCDPC n. 948 del 2022, articolo 2, comma 2, per l'espletamento delle attività il Commissario delegato può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare uno o più soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- In attuazione dell'articolo 1, comma 4, della OCDPC n. 948 del 2022, il Commissario delegato ha predisposto un primo piano degli interventi urgenti (di seguito anche "Primo piano degli interventi"), che contiene la ricognizione delle misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'articolo 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità; b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea;
- Con la delibera del 9 febbraio 2023 il Consiglio dei ministri, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile, ha disposto, ad integrazione dello stanziamento di risorse di cui alla delibera del medesimo Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, un ulteriore stanziamento di € 54.200.000,00 a valere sul Fondo per le Emergenze Nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del predetto codice della protezione civile per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo;
- Il "Primo piano degli interventi" prevede una "Fase 1", comprendente gli interventi di immediata esecuzione (per un importo complessivo, come stanziato dalle delibere del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 e del 9 febbraio 2023, pari a € 56.200.000,00), una "Fase 2", comprendente gli interventi di maggiore complessità, stimata in via presuntiva per un importo di € 100.816.802,83, nonché una "Fase 3", comprendente ulteriori interventi urgenti, anche strutturali, riconducibili alla tipologia d) indicata nell'articolo 25, comma 2, del d.lgs. n. 1 del 2018 (che, allo stato, rappresenta una mera ricognizione del fabbisogno proposto dai Soggetti Attuatori e sarà oggetto di successivi approfondimenti da parte del Commissario straordinario, trattandosi, giusta il disposto dell'articolo 5-ter del decreto-legge n. 186 del 2022, di interventi sottratti dalla competenza del Commissario delegato per essere devoluti alla sfera di attività del Commissario straordinario post-sisma);
- Il Commissario delegato, al fine di assicurare il buon andamento delle operazioni e la massima speditezza e semplificazione degli atti e dei procedimenti attuativi, nel pieno rispetto dei principi di buona amministrazione, ha predisposto un avviso pubblico per l'istituzione e la gestione telematica di un elenco operatori economici qualificati da consultare per affidamenti di lavori, beni e servizi in urgenza e/o somma urgenza;
- Con l'ordinanza n. 9 del 10 marzo 2023, recante "*Disposizioni attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi e ulteriori disposizioni*", il Commissario delegato ha introdotto un'apposita disciplina operativa degli aspetti procedurali principali propedeutici alla realizzazione degli interventi inclusi nel Primo programma degli interventi urgenti, sia per quanto riguarda il rapporto con i soggetti attuatori, sia per quanto concerne le procedure di approvazione

degli atti progettuali che si dovessero rendere in taluni casi necessari, sia per quanto attiene alle procedure selettive degli operatori economici incaricati della realizzazione degli interventi;

- Con la predetta ordinanza il Commissario delegato ha ritenuto di mettere a disposizione dei Soggetti attuatori, al fine di accelerare i processi di attuazione degli interventi indicati all'Allegato 1 della predetta Ordinanza e ridurre gli oneri amministrativi su di essi gravanti, idonei strumenti ausiliari, di supporto alla acquisizione dei servizi tecnici concernenti la progettazione e di selezione degli operatori privati, anche per la fase di esecuzione dei lavori, nonché la possibilità di utilizzare il predetto elenco degli operatori qualificati e di avvalersi di centrali di committenza sulla base di specifici accordi;
- La pluralità e la complessità degli interventi realizzativi programmati e da programmare per affrontare e risolvere le gravi problematiche inerenti al rischio idrogeologico che interessa diversi Comuni dell'isola di Ischia, da avviarsi e realizzarsi in un contesto socio-economico non semplice, richiedono di prestare una particolare e continuativa attenzione agli aspetti di legalità, di prevenzione di fenomeni patologici distorsivi del mercato, nonché ai profili di trasparenza e assoluta imparzialità nella gestione delle procedure selettive e di efficienza ed efficacia delle fasi esecutive degli appalti;
- Analoghe esigenze si presentano per quanto concerne il più ampio programma di ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia che il Commissario straordinario di governo deve avviare, comprensivo di numerosi interventi di ricostruzione di immobili, opere e infrastrutture pubbliche;
- Per il conseguimento di tali finalità il Commissario delegato, con nota prot. I 14412 del 21.2.2023 ha chiesto la stipula di un apposito Protocollo di vigilanza collaborativa, ai sensi dell'art. 213, comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, al fine di supportare la Struttura commissariale per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017 e per l'emergenza idrogeologica verificatasi a seguito degli straordinari eventi meteorologici del 26 novembre 2022;
- Il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 28 marzo 2023, ha deliberato di approvare la richiesta di vigilanza collaborativa ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), del vigente Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, poiché trattasi di affidamenti disposti a seguito degli eventi sismici verificatisi sull'Isola a partire dal 21 agosto 2017 e delle eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022;
- Ritenuto, dunque, necessario procedere all'adozione degli atti conseguenti alla predetta decisione e quindi alla formalizzazione del protocollo di vigilanza collaborativa,

#### TUTTO QUANTO PREMESSO

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche 'l'Autorità') nella persona del suo Presidente, Avv. Giuseppe Busia

E

il Commissario delegato, On. Avv. Giovanni Legnini,

sottoscrivono il presente

## PROTOCOLLO DI AZIONE

### **Articolo 1**

*(Premesse)*

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.

### **Articolo 2**

*(Finalità)*

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare, in via preventiva, la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
2. Ai fini dell'efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato un numero limitato di attività e procedure sulle quali espletare il controllo preventivo degli atti disciplinato dal Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici di cui alla delibera 160 del 30 marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022.
3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo le modalità e i termini indicati dal già richiamato Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, come integrati dal presente protocollo, con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

### **Articolo 3**

*(Oggetto)*

1. L'attività che l'Autorità porrà in essere, tenuto conto delle peculiarità dell'emergenza verificatasi sull'Isola di Ischia e del contesto territoriale, sarà finalizzata al supporto nella definizione di alcuni importanti procedure che verranno poste in essere dal Commissario in qualità di soggetto attuatore nonché ad una serie di verifiche riguardanti gli operatori economici coinvolti nelle attività connesse all'emergenza e alla ricostruzione post sisma.

Tale seconda attività potrà essere mirata ad individuare una serie di potenziali rischi avuto riguardo, fra l'altro, al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, a profili inerenti la capacità esecutiva degli operatori economici nonché al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, l. 136/2010, anche al fine di promuovere un circuito collaborativo per le finalità di cui all'art. 30, d.l. 189/2016, applicabile all'emergenza Ischia ai sensi dell'art. 29, d.l. 109/2018.

Tra le attività oggetto del protocollo rientreranno, pertanto, quelle di seguito indicate:

- a) valutazione della procedura per la formazione dell'elenco degli esecutori di lavori pubblici;

- b) vigilanza preventiva e collaborativa, per un massimo di n. 8 procedure, diverse da quelle di somma urgenza o di estrema urgenza, per interventi di particolare rilevanza di cui il Commissario ricopre il ruolo di soggetto attuatore, suddivise in pari numero per ciascuna delle prime 2 Fasi che caratterizzano il piano degli interventi;
- c) controllo, anche a campione, sugli operatori economici affidatari dei contratti pubblici.

#### **Articolo 4**

##### *(Procedimento di verifica)*

1. Per l'attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), il Commissario invierà all'Autorità, la documentazione relativa, quale la determina a contrarre, l'avviso di formazione dell'elenco o degli elenchi, la bozza di provvedimento di costituzione. Stante l'estrema urgenza di provvedere e di avviare senza indugio i primi interventi di messa in sicurezza e di mitigazione e risoluzione delle situazioni di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità verificatesi nell'isola di Ischia, il procedimento di verifica potrà svolgersi anche successivamente alla pubblicazione dell'avviso e all'avvio della prima fase transitoria di costituzione e gestione dell'elenco. Il Commissario delegato si impegna a tal fine ad apportare all'elenco, che presenta una struttura aperta e dinamica, ogni modifica e integrazione che dovesse essere indicata dall'ANAC.
2. Per l'attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), relativamente alla fase di affidamento, formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti:
  - a) determina a contrarre e i seguenti atti della procedura di affidamento:
    1. determina a contrarre o provvedimento equivalente;
    2. bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
    3. disciplinare di gara;
    4. capitolato;
    5. schema di contratto/convenzione;
    6. provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice, unitamente agli elenchi dei partecipanti alla gara e degli eventuali subappaltatori e ausiliari;
    7. provvedimenti di esclusione;
    8. provvedimenti di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione;
    9. contratto o convenzione stipulata;
    10. ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell'ambito della fase di aggiudicazione.
  - b) i seguenti atti/informazioni inerenti la fase esecutiva, ove non sia stato costituito il Collegio Consultivo Tecnico:
    1. varianti in corso d'opera;
    2. proposte di risoluzione contrattuale;
    3. accordi bonari e atti transattivi che si intendono concludere, al fine di verificare la correttezza delle procedure previste dal d.lgs. 50/2016;
    4. ogni altro atto adottato in autotutela;
  - c) nominativi degli operatori economici individuati quali ausiliari e subappaltatori;

3. Per l'attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), il Commissario invierà ogni bimestre un report contenente le informazioni di cui all'art. 6, comma 1, punto B), ad esclusione di quelle di cui al successivo comma 3 in quanto oggetto di verifica preventiva.
4. L'Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

## **Articolo 5**

### *(Ulteriori forme di collaborazione)*

1. Il Commissario, anche al di fuori delle attività indicate all'art. 3 del presente Protocollo, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, può promuovere la verifica preventiva di documentazione e atti delle fasi della procedura di gara o dell'esecuzione dell'appalto, richiedendo l'intervento diretto, anche ispettivo, dell'Autorità. Eventuali verifiche attivate ai sensi del presente comma seguono la procedura di cui al successivo art. 6, comma 1, lett. A).
2. Il Commissario, per le procedure di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:
  - a) Clausola n. 1: *"Il contraente o il subappaltatore in caso di subappalto si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti di soggetto/i facente/i parte della "filiera", dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."*
  - b) Clausola n. 2: *"Il Commissario o l'appaltatore in caso di subappalto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p."*

*Nei casi di cui alle lett. a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Commissario ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità; a tal fine, l'Anac, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.*

## **Articolo 6**

*(Procedimento di vigilanza collaborativa)*

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le modalità nel seguito indicate.
  - A) Gli atti relativi alle procedure di cui all'art. 4, comma 1, sono trasmessi all'Autorità all'attenzione dell'Ufficio Operativo Speciale (UOS), esclusivamente via mail all'indirizzo [uos@anticorruzione.it](mailto:uos@anticorruzione.it), ferma restando la tracciatura dei flussi in ingresso e in uscita, che svolge le attività di verifica.
  - B) Gli atti inerenti le procedure di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) e b), sono trasmessi all'Autorità all'attenzione dell'Ufficio Vigilanze Speciali all'indirizzo PEC istituzionale dell'Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte del Commissario.

A seguito della trasmissione, l'Ufficio Vigilanze Speciali (UVS), svolge l'attività di verifica degli atti sottoposti a vigilanza collaborativa, che si conclude con il tempestivo invio delle osservazioni dell'Autorità al Commissario.

Il Commissario vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità e inviando una nota di riscontro, unitamente alla documentazione.

Qualora non ritenga di aderire alle osservazioni, il Commissario presenta le proprie motivazioni all'Autorità. L'UVS formula le osservazioni conclusive, provvedendo alla tempestiva trasmissione del parere a firma del Presidente.

Ricevute le osservazioni conclusive dell'Autorità, il Commissario può decidere se adeguarsi o, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, non adeguarsi assumendo gli atti di propria competenza.
  - C) Relativamente alle attività di cui all'art. 4, comma 3, il Commissario trasmette all'Autorità un report bimestrale contenente le seguenti informazioni:
    - CIG;
    - denominazione stazione appaltante;
    - denominazione soggetto attuatore, se diverso dalla stazione appaltante;
    - denominazione/ragione sociale e codice fiscale/partita IVA dell'affidatario, singolo o raggruppato, e delle eventuali imprese individuate quali esecutrici dei consorzi, subappaltatrici e ausiliarie;
    - oggetto del contratto;
    - ribasso percentuale;
    - importo contrattuale;
    - nominativo e codice fiscale del RUP, del direttore lavori o del direttore dell'esecuzione.

La comunicazione del suddetto report avverrà all'attenzione dell'Ufficio Operativo Speciale (UOS), esclusivamente via mail all'indirizzo [uos@anticorruzione.it](mailto:uos@anticorruzione.it), ferma restando la tracciatura dei flussi in ingresso e in uscita.

2. Il Commissario, con la stipula del Protocollo, per le procedure di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), si impegna ad aderire alle istanze di precontenzioso presentate, ai sensi dell'art. 211, comma 1, d.lgs. 50/2016, da parte di altri soggetti legittimati durante lo svolgimento della procedura di gara, adeguandosi all'eventuale parere reso dall'Autorità.

#### **Articolo 7**

##### *(Risoluzione del Protocollo di vigilanza)*

1. Il Consiglio dell'Autorità può disporre la risoluzione del protocollo di vigilanza collaborativa:
  - a) quando, decorsi almeno tre mesi dalla pubblicazione del Protocollo, il Commissario non abbia inoltrato all'Autorità alcuna documentazione o comunque non abbia richiesto alcun intervento dell'Autorità medesima; non producono effetti interruttivi del predetto termine richieste meramente dilatorie, non rientranti nell'ambito di competenza della vigilanza collaborativa o, comunque, estranee alle competenze dell'Autorità;
  - b) qualora la stazione appaltante si renda inadempiente agli obblighi di comunicazione preventiva degli atti e della documentazione di gara di cui all'articolo 4;
  - c) qualora il Commissario non si adegui alle osservazioni formulate dall'Autorità nell'ipotesi in cui il mancato adeguamento sia ritenuto particolarmente grave;
  - d) per sopravvenute e motivate ragioni di merito o di opportunità.

#### **Articolo 8**

##### *(Durata)*

1. Il presente Protocollo decorrere dalla data di sottoscrizione della Parte che firma per ultima e resta in vigore per 24 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente protocollo sul sito dell'Autorità. Resta fermo che, qualora avviata durante la vigenza del Protocollo, l'attività di vigilanza collaborativa proseguirà, senza necessità di procedere al formale rinnovo del protocollo, sino al completamento della fase di esecuzione delle procedure già sottoposte a verifica preventiva.

#### **Articolo 9**

##### *(Richieste di accesso agli atti)*

1. Le richieste di accesso agli atti che riguardino, nello specifico, le note con cui l'Autorità rende le proprie osservazioni nell'espletamento della vigilanza collaborativa ai sensi del presente Protocollo, saranno trattate ed istruite esclusivamente dal Commissario, previa informazione all'Autorità.

## **Articolo 10**

*(Prerogative del Commissario delegato)*

1. Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva della Commissario, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

**Il Presidente dell'Autorità Nazionale  
Anticorruzione**

*Avv. Giuseppe Busia*

**Il Commissario Delegato  
alla Ricostruzione ed Emergenza Ischia**

*On. Avv. Giovanni Legnini*

Atto firmato digitalmente il 3 aprile 2023